



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/10/2011

=====

ADDI' 28/10/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLCUBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

| | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| POIVERINI | Renata | Presidente | FORTE | Aldo | Assessore |
| CIOCCHETTI | Luciano | Vice Presidente | IOLLOBRIGIDA | Francesco | " |
| ARMENI | Fabio | Assessore | MALCOTTI | Luca | " |
| BIRINDELLI | Angela | " | MATTEI | Marco | " |
| BUONTEMPO | Teodoro | " | SANTINI | Fabiana | " |
| CANGEMI | Giuseppe Emanuele | " | SENTINELLI | Gabriella | " |
| ORTICA | Stefano | " | ZAPPALA' | Stefano | " |
| DI PAGLIANTONIO | Pietro | " | ZEZZA | Maria | " |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI

DELIBERAZIONE N. 502

Oggetto:

Comune di Roma. Progetto d'ampliamento dell'attività estrattiva della cava di lava lacustica in loc. "Alpignano". Soc. "Società Generale" S.r.l. Autorizzazione paesaggistica.



OGGETTO: Comune di Roma.

Progetto d'ampliamento dell'attività estrattiva della cava di lava leucitica in loc. "Alpignano".

Soc. "Società Generale" S.r.l.

Autorizzazione paesaggistica.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica.

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la L.R. n. 13 del 16.03.1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge 29.06.1939, n. 1497 in materia di protezione delle bellezze naturali";

VISTA la L.R. n. 24 del 06.07.1998 e successive modificazioni, che disciplina la Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 06.09.2002 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 inerente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTA la legge regionale n. 17 del 06.12.2004 concernente "Disciplina organica in materia di cave torbiere e modifiche della legge regionale 6 agosto 1999 n.14";

VISTO il Regolamento Regionale 14 aprile 2005 n. 5 di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 n.17;

VISTA la D.G.R. n. 556 del 25.07.2007 "Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell'art. 36 quater, comma 1 quater, della legge regionale 24/1998";

VISTA la D.G.R. n. 1025 del 21.12.2007 "Modificazione, integrazione e rettifica della D.G.R. n. 556 del 25.07.2007;

VISTO l'art. 50 delle NTA del P.T.P.R., adottato con la D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007 e successiva D.G.R. n. 1025 del 21 dicembre 2007, che nel dettare disposizioni in merito alle attività estrattive in aree vincolate, al comma 10 prevede "(...) nell'ambito dei beni paesaggistici tipizzati dal P.T.P.R., in assenza di altri beni paesaggistici di cui



all'art. 134 del Codice, per tutti i "paesaggi" individuati dal PTPR sono consentite le attività estrattive sia in ampliamento che di nuova localizzazione per le quali, alla data di pubblicazione sul BURL del PTPR adottato, siano state già presentate le richieste di autorizzazione presso gli organi competenti e per le quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzativi, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica (...);

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 87 del 20/2/2003 il Comune di Roma - Dipartimento X Politiche Ambientali ha autorizzato il progetto di attività estrattiva della Soc. Proming S.r.l.;

CHE l'attività estrattiva nella cava di che trattasi è stata regolarmente autorizzata dalla Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive (C.R.C.) che, nella seduta tenutasi in data 12.12.2007, ha espresso, ai sensi della L.R. 17/2004, "Parere favorevole per cinque anni alla realizzazione del progetto di ampliamento della cava di basalto sita in località Alpignano del Comune di Roma proposto dalla So.Ge.Fin. S.r.l.";

VISTA l'istanza in data 30.11.2009, acquisita al protocollo di questa Direzione il 2.12.09 al n. 252912, con la quale la Società Generale s.r.l., subentrata alla Soc. So.Ge.Fin. S.r.l., come da nota di accettazione comunale del Dipartimento X datata 17.06.2009 (a sua volta subentrata alla Soc. Proming in data 15.10.2003), ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.L.gs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. relativamente all'ampliamento e recupero ambientale della cava di lava leucitica in località Alpignano nel Comune di Roma;

VISTA la Determinazione n. C0590 del 11.03.2010 con la quale il Dipartimento Economico e Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive - Area Ispettorato di Polizia Mineraria e Energia ha stabilito quanto segue:

1. Il materiale estratto dalla Società Generale s.r.l. nella cava di basalto denominata "Alpignano" in territorio del Comune di Roma costituito da basalti leucitici, particolarmente indicato nel settore ferroviario, in quello stradale e nella produzione di calcestruzzi, è considerato materiale raro ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali n. 24/98 e n. 17/04, anche sulla base di quanto rappresentato nell'indicazione inviata dalla stessa Società in data 17 febbraio 2010;
2. il basalto estratto nella cava denominata "Alpignano" in territorio del Comune di Roma (Rm), verrà trattato negli impianti di trattamento ubicati in cava, costituiti da macchinari per la produzione di pietrisco a diverse granulometrie e sabbia che, con l'aggiunta di filler, formano le miscele tradizionali dei conglomerati.

I materiali estratti rivestono, quindi, interesse economico di carattere pubblico in relazione alle loro particolari utilizzazioni di mercato.

VISTA la nota n. 7242 del 11.05.2011 con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha ritenuto l'intervento di che trattasi compatibile con le esigenze di tutela dell'area, a condizione che l'ampliamento della cava inizi solo dopo l'avvenuto completamento dell'intervento di risanamento;

VISTA la nota prot. 10854 del 27/5/2011 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che conferma sia il sopracitato parere condizionato n. 7242/11 reso dalla Soprintendenza per i Beni



Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma che il parere condizionato, prot. 2922 del 29/3/2010, reso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale;

CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati grafici relativi all'intervento di che trattasi sono stati esaminati ai sensi e gli effetti di cui all'art. 146, comma 2 del predetto D.Lgs n. 42 del 22.01.2004, dal ^{18/08/11} Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area Urbanistica e Beni Paesaggistici del Comune di Roma e Progetti Speciali;

RILEVATO che dall'esame istruttorio si è potuto constatare che gli elaborati visionati, tra i quali lo Studio di Inserimento Paesaggistico (S.I.P.), documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico;

VISTA la relazione n. 300728/11 del 06.07.2011 con la quale, la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area urbanistica e copianificazione comunale Roma Capitale e Provincia – ha espresso parere favorevole sotto l'aspetto paesaggistico per l'ampliamento dell'attività estrattiva della cava di lava leucititica in loc. "Alpignano" nel Comune di Roma di cui al foglio catastale n. 92 sez D p.lle 61, 136p., 376p., 389p. per complessivi 20.27 ha di Area interessata dall'attività estrattiva di cui 10.53 ha di Cantiere Estrattivo;

RITENUTO di condividere e fare propria la predetta relazione tecnica dell'Area urbanistica e copianificazione comunale Roma Capitale e Provincia, della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente delibera (Allegato A) di cui costituisce parte integrante;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di autorizzare sotto il profilo della tutela paesaggistica il progetto di ampliamento dell'attività estrattiva della cava di lava leucititica in loc. "Alpignano" nel Comune di Roma di cui al foglio catastale n. 92 sez D p.lle 61, 136p., 376p., 389p, come da istanza della Società Generali s.r.l., per i motivi, con le prescrizioni e le raccomandazioni, indicati nella relazione n. 300728/11 del 06.07.2011 dell'Area urbanistica e copianificazione comunale Roma Capitale e Provincia, della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, che forma parte integrante della presente delibera cui è allegata sotto la lettera A ed in conformità alla condizione riportata nel parere n. 7242 del 11.05.2011.



502 28 OTT. 2011. *in*

Il progetto è vistato dal Dirigente dell'Area urbanistica e copianificazione comunale Roma Capitale e Provincia della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, nei seguenti elaborati:

DIRETTORE



Elaborato 1

- A Introduzione
- B Piano di ricerca
- C Piano di coltivazione
- D Piano di recupero ambientale
- E Computo metrico-estimativo
- F Impianti
- G Rifiuti prodotti dal piano
- H Caratteristiche economiche e di mercato dell'attività

Elaborato 2

- I Studio geologico, geotecnico e geominerario
- J Studio idraulico
- K Studio naturalistico, faunistico e vegetazionale
- L Verifica aspetti vincolistici
- M Verifica aspetti programmatori e di pianificazione
- N Documentazione fotografica dello stato di fatto

Elaborato 4

- Q Studio di Inserimento Paesaggistico (SIP)

Relazione paesaggistica

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Allegato A

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 2 NOV. 2011





**REGIONE
LAZIO**

ALLEG. alla DELIB. N. 502 M
DEL 28 OTT. 2011

AREA URBANISTICA E COPIANIFICAZIONE COMUNALE ROMA CAPITALE E PROVINCIA

Prot. 350/28/11

IL DIRETTORE REGIONALE
(ARCH. DEMETRIO CARINI)

Roma

06 LUG. 2011

ALLEGATO A

Prot. n. 47252/10

A Direzione Territorio e
urbanistica
Ufficio tecnico-
amministrativo di supporto e
controllo di gestione
Sede

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica del progetto d'ampliamento dell'attività estrattiva della cava di lava leucititica in loc. "Alpignano" nel Comune di Roma - Soc. "Società Generale" S.r.l.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

- Con nota n. 10794 del 16/2/2010, pervenuta presso questa Direzione Regionale il giorno 23/2/2010 al prot. n. 47252 Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale, del Verde e Promozione dello Sport - U.O. Gestione Rifiuti e Attività Estrattive, ha trasmesso gli atti relativi all'intervento in oggetto convocando contestualmente la CdS per il giorno 10/3/2010;
- Con nota n. 21038 del 26/3/2010, pervenuta presso questa Direzione Regionale il giorno 26/3/2010 al prot. n. 81081 il Comune di Roma - Dipartimento X - III U.O. S.U. Roma Ambiente, ha trasmesso il verbale della C.d.S. del 5/3/2009 in cui questa Direzione richiedeva chiarimenti e integrazioni al progetto;
- Il progettista ha depositato, con nota pervenuta presso questa Direzione Regionale in data 23/2/2010 al prot. 47826, la documentazione integrativa inviandola contestualmente alla competente area del Comune di Roma;
- Con nota n. 20286 del 24/3/2010, pervenuta presso questa Direzione Regionale il giorno 3/5/2010 al prot. n. 112671 il Comune di Roma - Dipartimento Tutela Ambientale, del Verde e Promozione dello Sport - U.O. Tutela dell'Ambiente Inquinamento e Ciclo dei Rifiuti, ha trasmesso la Relazione paesaggistica integrata dal SIP;
- Con nota n. 68420 del 29/9/2010, pervenuta presso questa Direzione Regionale il giorno 7/10/2010 al prot. n. 222992, il Comune di Roma - Dipartimento Tutela Ambientale, del Verde - Protezione Civile - U.O. Gestione Piano Rifiuti e Risanamenti Ambientali, ha convocato una seconda Conferenza dei Servizi per il giorno 13/10/2010;
- Con nota n. 76996 del 29/10/2010, pervenuta presso questa Direzione Regionale il giorno 10/12/2010 al prot. n. 89690, il Comune di Roma - Dipartimento Tutela Ambientale, del Verde - Protezione Civile - U.O. Gestione Piano Rifiuti e Risanamenti Ambientali, ha trasmesso il verbale della C.d.S. del 13/10/2010;

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1
 - A Introduzione
 - B Piano di ricerca
 - C Piano di coltivazione
 - D Piano di recupero ambientale
 - E Computo metrico estimativo
 - F Impianti
 - G Rifiuti prodotti dal piano
 - H Caratteristiche economiche e di mercato dell'attività

- Elaborato 2
 - I Studio geologico, geotecnico e geominerario
 - J Studio idraulico
 - K Studio naturalistico, faunistico e vegetazionale
 - L Verifica aspetti vincolistici
 - M Verifica aspetti programmatori e di pianificazione
 - N Documentazione fotografica dello stato di fatto
- Relazione paesaggistica – Studio di inserimento paesistico

PREMESSO CHE

L'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Roma a nord-ovest della città in località "Alpignano", a circa 50 Km dal centro città ed è ricompresa tra l'insediamento della Tagliatella posto ad Ovest ad una distanza di circa 2 km e quello di Osteria Nuova situato a Nord Est ad una distanza di 4 km circa. L'attività estrattiva esiste da alcuni decenni ed interessa una formazione lava leucititica costituita da un unico banco dello spessore medio di circa 8.00 metri.

Con Determinazione Dirigenziale n. 87 del 20/2/2003 il Comune di Roma - Dipartimento X Politiche Ambientali ha autorizzato il progetto di attività estrattiva della Soc. PROMIN (contraddistinto catastalmente al Foglio 92 p.lle 13p, 14p e 15p) con area di cantiere estrattivo di 5,7 ha. L'area relativa a questo settore dell'attività estrattiva (ad eccezione dell'area occupata dagli impianti) risulta completamente recuperata.

Con Determinazione Dirigenziale n. 646 del 7/4/2009 il Comune di Roma - Dipartimento X Politiche Ambientali – III U.O. Gestione Rifiuti e Attività Estrattive Servizio S.U. Roma Ambiente ha autorizzato il progetto di ampliamento dell'attività estrattiva della Soc. So.Ge.Fin. r.l. (subentrata alla Soc. Promin) distinto catastalmente al Foglio 92 p.lle 376p, 377p e 15p e 351p con area di cantiere estrattivo di 11,7 ha. A tutt'oggi quest'area risulta recuperata, come attestato dal Comune di Roma nel verbale della Conferenza dei Servizi del 13/10/2010, per il 50% della superficie di cava approvata.

La superficie totale della cava autorizzata interessa un'area di circa 21.06 ha, di cui 17.47 è occupato dal Cantiere estrattivo; di questi 5.7 ettari corrispondono alla cava autorizzata nel 2003, che risulta, fatto salvo l'area occupata dagli impianti, completamente recuperata. I restanti 11.7 ha corrispondono all'ampliamento autorizzato in data 07/04/2009, di cui più della metà, sono già stati oggetto di coltivazione.

Nel settore settentrionale dell'area dell'intervento sono situati gli impianti di lavorazione del materiale estratto. L'area occupata dagli impianti è di circa 7.3 ha; detti impianti sono stati autorizzati dal Comune di Roma Dip X con D.D. 413 del 31/05/2005 e occupano circa il 36% della superficie dell'area d'intervento.

L'area d'intervento del presente progetto di ampliamento è di circa 20.27 ha di cui 10.53 ha occupati dal cantiere estrattivo che, come specificato nella premessa, corrisponde alla superficie di cava in ampliamento.

Le superfici sopra descritte sono riepilogate nella tabella di seguito:

| | Progetto approvato con D.D. n. 87 del 20/2/2003 | Progetto approvato con D.D. n. 646 del 7/4/2009 | Totale precedenti autorizzazioni | Ampliamento oggetto della presente istanza |
|---|---|---|----------------------------------|--|
| Area interessata dall'attività estrattiva | 8.1 ha | | 21.06 ha | 20.27 ha |
| Area Cantiere Estrattivo | 5.7 ha | 11.7 ha | 17.47 ha | 10.53 ha |
| Volume di materiale estraibile | 556.400 mc | 1.204.000 mc | 1.760.400 mc | 1.449.051 mc |

Nell'area del Cantiere estrattivo è presente una costruzione rurale che verrà demolita nel corso dei lavori di coltivazione di cava e ricostruita con la stessa sagoma e cubatura nel corso del recupero morfologico del terreno ma con un minimo spostamento nella localizzazione.

Per quanto riguarda il profilo urbanistico l'area oggetto di ampliamento dell'attività estrattiva è classificata nel PRG vigente come "Aree agricole dell'Agro Romano" regolata dagli artt. 73 e 75 delle NTA. L'area inoltre ricade nella componente primaria A della Rete Ecologica e nel Parco Agricolo comunale Arrone - Galeria disciplinate dagli artt. 70 e 72 delle NTA.

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, l'ambito dell'intervento ricade nelle aree di cui all'art. 134 comma 1 lett. c) del Dlgs 42/04 - *aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie* sottoposte alle NTA del PTPR all'art. 42.

Per quanto concerne la tutela l'area ricade nel PTP 15/4 "Arrone - Galeria" in Tutela Paesaggistica "TPb/2" per una piccola parte e per la maggioranza in Tutela Paesaggistica "TPc/1" regolate dagli artt. 21-23 delle Norme di PTP. Nel PTPR adottato l'area risulta inclusa nel "Paesaggio agrario di rilevante valore" per una piccola parte e nel "Paesaggio agrario di valore" per la maggior parte dell'area d'intervento regolate dagli artt. 24 e 25 delle NTA di PTPR.

L'art. 32 della L.R. n.17 del 08.12.2004, dispone che "(...) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale di cui al Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della L.R. n.24/1998 e ss.mm.(...)", norma peraltro riportata all'art. 50 delle NTA del P.T.P.R. che disciplina la specifica materia delle attività estrattive.

L'art. 17 della L.R. 24/1998 coordinato con l'art.50 delle NTA del PTPR, nel dettare disposizioni in merito agli interventi per attività estrattive ricadenti all'interno delle aree vincolate ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 42/04, al comma 1 vieta l'apertura e l'ampliamento delle attività estrattive in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. In deroga a quanto disposto al comma 1 l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro.

Al comma 2 e comma 3 dell'art. 50 sopra citato, in caso di ampliamenti non superiori al 50% di cava autorizzata finalizzate all'estrazione di materiale raro, la normativa prevede la possibilità di derogare al comma 1 dell'art.17 della L.R. 24/98 e al comma 1 dell'art. 50 delle NTA di PTPR, subordinando l'intervento alla redazione dello Studio di Inserimento Paesistico e rimandando alla Giunta Regionale del Lazio il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica tramite apposita Deliberazione.

Con D.D. n. C0590 del 11/5/2010 la Regione Lazio - Dipartimento Economico e Occupazionale - Attività Produttive - Ispettorato di Polizia Mineraria ha considerato il materiale estratto nella cava di basalto in oggetto **materiale raro** ai sensi delle L.R. 24/98 e 17/04. Il materiale estratto riveste pertanto (come contenuto nella stessa Determinazione) un interesse economico di carattere pubblico in relazione alla sua particolare utilizzazione di mercato.

Con nota del 10/6/2011, pervenuta presso questa Direzione Regionale il giorno 24/6/2011 al prot. n. 28003, Roma Capitale - Dipartimento X - III U.O. S.U. Roma Ambiente ha trasmesso il parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio (prot. 10854 del 27/5/2011) che cita il parere condizionato reso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria meridionale (prot. 2922 del 29/3/2010) già in possesso del Comune di Roma e riporta in allegato il parere positivo con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma (prot. 7242 del 11/5/2011).

CONSIDERATO CHE

Come prescritto dall'art. 17 comma 2 della L.R. 24/98 l'autorizzazione paesaggistica per l'ampliamento di cave può essere consentita in aree vincolate solo per l'escavazione di materiale raro e in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico. In tal caso essa è rilasciata dalla Giunta Regionale con propria deliberazione.

Dal punto di vista urbanistico l'intervento si ritiene conforme al PRG vigente poiché le attività estrattive rientrano negli usi del suolo ammessi nelle "Aree agricole dell'Agro Romano" di cui agli artt. 73 e 75 delle NTA di PRG. In particolare l'art. 73 comma 1 recita: "(...) La disciplina delle attività estrattive e delle aree relative è definita dal PRAE o dai Piani Stralcio, in assenza, dalle norme regionali in materia.(...)". L'area in oggetto non è inclusa nel Piano Stralcio e, ad oggi, il PRAE, seppur approvato dalla Regione Lazio, non è ancora vigente.



Pertanto l'ampliamento in oggetto è autorizzabile dal Comune di Roma secondo le modalità dell'art. 30 comma 5 della L.R. 17/04 che recita: (...) *In caso di esaurimento di cave e torbiere autorizzate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione dei PTPG, adeguati ai sensi dell'articolo 10 (adeguamento al PRAE - n.d.r.), l'ampliamento dell'attività di coltivazione è autorizzato secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 3 (...) nel quale è prescritto che: (...) L'ampliamento delle attività estrattive in corso, (...) è autorizzata dai comuni competenti per territorio, previo parere della CRC per un massimo di cinque anni.*

L'intervento proposto non è tra quelli esclusi all'art. 72 comma 7 delle NTA di PRG (*Restrizione della disciplina urbanistica delle aree ricadenti nella Rete Ecologica*) in relazione all'inclusione dell'area nella componente primaria della Rete Ecologica e nell'Agro Romano delle tavole "Sistemi e Regole".

Inoltre l'intervento non è tra quelli esclusi all'art. 70 comma 8 delle NTA di PRG (*Restrizione della disciplina urbanistica delle aree ricadenti nella Parchi Agricoli*) in relazione all'inclusione dell'area nel Parco Agricolo Arrone - Galeria.

Per quanto riguarda la tutela paesaggistica l'art. 7 comma 5 delle Norme di PTPR prescrive che per le aree interessate dai beni paesaggistici di cui all'art. 134 comma 1 lett. c) (come l'area in oggetto) siano sottoposte esclusivamente alla disciplina di tutela contenuta nel PTPR. Tra gli obiettivi di tutela delle trasformazioni del territorio dei *Paesaggi "agrario di rilevante valore" e "agrario di valore"* non si rilevano usi del territorio simili a quello in oggetto e si applica pertanto l'art. 50 delle Norme di PTPR che tratta specificamente delle attività estrattive. Il comma 3 dell'articolo suddetto deroga al divieto di ampliamento di cave in zona vincolata (...) *in considerazione di un interesse economico prevalente e per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla Giunta Regionale. L'ampliamento non può superare il 50% di cava autorizzata ai sensi della L.R. 17/04 ricadente in beni paesaggistici e non è consentito nel paesaggio naturale, naturale agrario, nell'insediamento storico diffuso... (...)*. Ogni ampliamento è subordinato alla dimostrazione amministrativa e documentale dell'avvenuto recupero paesaggistico(...).

Avendo accertato che l'area dell'intervento non ricade nei "Paesaggi" preclusi all'ampliamento, che il materiale è stato considerato raro con D.D. n. C0590 del 11/5/2010 dall' Ispettorato di Polizia Mineraria della Regione Lazio e che, come attestato dal Comune di Roma nel verbale della Conferenza dei Servizi del 13/10/2010, l'area occupata da precedenti attività estrattive è stata recuperata per una superficie superiore al 50% delle stesse, si ritiene l'intervento compatibile con la normativa e la pianificazione paesaggistica vigente e adottata.

Inoltre, dall'esame istruttorio si è potuto rilevare che gli elaborati visionati, tra i quali lo Studio di Inserimento Paesaggistico (S.I.P.) di cui agli artt. 29 e 30 della L.R. 24/98 e la Relazione Paesaggistica, di cui al D.P.C.M. del 12/12/2005, documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico. Il recupero ambientale proposto, così come integrato dalle condizioni che si riportano di seguito, consentirà di restituire al terreno l'originaria destinazione agricola.

Ai fini della salvaguardia delle aree vincolate, si rende necessario eseguire gli interventi sulla base delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- L'ampliamento della cava inizi - ai sensi del comma 6 dell'art. 50 delle NTA del PTPR - solo dopo l'avvenuto intervento di risanamento dell'attività estrattiva in corso (prescrizione di cui al parere positivo della Sovrintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma - prot. 7242 del 11/5/2011)
- I lavori di coltivazione e recupero siano eseguiti nel generale rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, nonché delle norme dispositive e procedurali previste dalla L.R. n.17 del 06/12/2004 e suo regolamento di attuazione;
- La zona di attività estrattiva dovrà essere inaccessibile ad estranei e chiusa con idonea recinzione costantemente mantenuta efficiente;
- Sia prevista l'applicazione delle distanze minime, di cui all'art. 104 del DPR n. 128 del 09/04/1959, dal perimetro del cantiere estrattivo (C.E.). Inoltre le aree di rispetto del C.E. dovranno comunque sempre risultare libere da qualsiasi tipo di materiale.
- L'intervento di risanamento, così come previsto dall'art.17 comma 4 della L.R. 24/1998, e dal comma 4 dell'art. 50 delle NTA del PTPR, sia attuato progressivamente rispetto all'avanzamento di quello estrattivo e comunque avviato prima dell'ultimazione del cantiere estrattivo, ovvero, prima dei cinque anni di validità del presente provvedimento;
- Per la sistemazione ambientale descritta negli elaborati grafici visti, è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente il materiale di recupero non commercializzabile e quelli previsti dalla vigente

normativa in materia di recupero ambientale, adottando accorgimenti in materia di ingegneria naturalistica;

- Gli interventi di rinaturalizzazione dovranno prevedere un adeguato reinserimento paesaggistico-vegetazionale della zona attraverso semine e piantumazioni di essenze erbacee, arbustive e arboree autoctone, con obbligo di attecchimento, assicurando un complessivo incremento delle stesse al fine di ripristinare l'habitat flora-faunistico;
- Le essenze arboree arbustive dovranno essere piantumate ad ordine sparso (macchie seriali) al fine di creare, per quanto possibile, un assetto disforme.
- Lungo il perimetro del cantiere, a ridosso della recinzione, siano piantumate essenze arboree di medio/alto fusto, con funzione di mitigazione.
- Dovranno essere eliminate tutte le strutture, sia fisse che amovibili, degli impianti non utilizzate o poste in disuso.
- Dovranno essere adottate idonee e valide misure per limitare le emissioni di polveri nell'ambiente, anche mediante la realizzazione di barriere di siepi e piante lungo le vie di accesso/uscita dal cantiere;
- Dovranno essere realizzate tutte le opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali, al fine di evitare fenomeni di inondazione, di erosione o di dissesto, e di ristagno.
- L'accantonamento del terreno vegetale durante la fase di escavazione, che troverà reimpiego nella successiva rinaturalizzazione, dovrà essere effettuato prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione con materiali estranei o con strati più profondi di composizione fisicochimica diversa.
- E' fatto divieto di arrecare danni alla vegetazione presente lungo la viabilità;
- Trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale d'approvazione ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 24/1998, si dovrà provvedere al rinnovo dell'autorizzazione, presentando agli Uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica la documentazione prevista oltre al rilievo dello stato dei lavori, compresi quelli di riqualificazione ambientale;
- La perimetrazione del cantiere e la quantità del materiale estratto non potranno variare da quelli approvati in sede di autorizzazione all'ampliamento
- Gli adempimenti e gli obblighi assunti per tali opere, dovranno essere garantiti con adeguata polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza;

Per quanto sopra premesso e considerato,

SI RITIENE

di esprimere parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico e paesaggistico per l'*ampliamento dell'attività estrattiva della cava di lava leucitica in loc. "Alpignano"* nel Comune di Roma di cui al foglio catastale n. 92 sez D p.lle 61, 136p, 376p, 389p per complessivi 20.27 ha di Area interessata dall'attività estrattiva di cui 10.53 ha di Cantiere Estrattivo.

La Giunta Regionale delibererà l'Autorizzazione Paesaggistica relativa all'*ampliamento dell'attività estrattiva della cava di lava leucitica in loc. "Alpignano"* che avrà efficacia una volta pubblicata sul BURL.

Il Funzionario istruttore
Arch. Fabio Bisogni



Il Direttore
Arch. Demetrio Carini

